



=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 31 maggio 1999, n.1179.  
**Direttiva per il rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7.1. 1997, n. 1, art.14;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio;

Vista la L.R. 29 luglio 1998 n.23 concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;

Visto il comma 6 dell'art.43 della predetta L.R. 23/98, il quale stabilisce che l'Assessore della Difesa dell'Ambiente provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove per ottenere l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Ritenuto di dover provvedere in merito

Stabilisce con la presente Direttiva

i criteri e le modalità per il rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio venatorio

**Art. 1**

**Commissione esaminatrice.**

1. L'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente nomina, ai sensi dell'art.43 della L.R. 23/98, per ogni Provincia la Commissione per il rilascio del certificato di abilitazione venatoria.

2. La Commissione ha sede presso la Provincia e rimane in carica per quattro anni e comunque sino all'insediamento della nuova commissione. In caso di dimissioni di un componente o di decadenza, l'Assessore Regionale della Difesa Ambiente provvede alla nomina di un nuovo componente entro 30 giorni.

3. In caso di impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione, il membro titolare dovrà dare tempestiva comunicazione al Segretario, in modo da consentire la sostituzione. In caso di assenza ingiustificata reiterata i membri della Commissione decadono e vengono sostituiti.

4. Ai componenti la Commissione sarà corrisposto un gettone di presenza secondo la normativa prevista dalla L.R. n.27 del 1987, e successive modificazioni.

**Art. 2**

**Sessioni di esame.**

1. Il Presidente della Commissione stabilisce le sessioni di esame, garantendone un numero tale per settimana, in base al numero delle istanze giacenti, al fine di evitare il protrarsi dell'attesa oltre i tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da parte degli aspiranti neofiti. Il numero degli aspiranti cacciatori da sottoporre ad esame non potrà essere inferiore a 8 candidati per sessione.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di "Legislazione Venatoria"- "Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole" "Norme di Pronto soccorso", e in una prova pratica sulle materie di "Armi, munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione" "Zoologia applicata alla caccia" con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili.



### **Art. 3** **Esame di abilitazione**

1. La domanda di ammissione all'esame, da indirizzare al presidente della Commissione Provinciale competente, dovrà essere accompagnata da:

- certificato o attestazione di residenza;
- certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi.

2. I candidati non riconosciuti idonei potranno accedere ad una nuova sessione d'esame solo dopo tre mesi dalla precedente prova. In tal caso il candidato dovrà presentare nuova domanda di ammissione secondo le procedure indicate al comma precedente.

3. Il candidato che, invitato, non si sia presentato all'esame per giustificato motivo deve essere ammesso a sostenere l'esame di abilitazione nella seduta successiva, e/o comunque entro i 30 giorni, successivi.

4. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente, del Segretario e di un componente per ciascuna materia d'esame.

5. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di fare effettuare la prova pratica su appositi percorsi di caccia con sagome riproducenti la selvaggina e con prove di sparo a salve.

6. Il Segretario redige per ogni seduta apposito verbale di riunione con l'elenco nominativo dei candidati e dell'esito favorevole o sfavorevole di ciascuna materia d'esame.

7. Il Presidente della Commissione rilascia ai candidati giudicati idonei il relativo Certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

8. Tutti gli atti della Commissione sono depositati a cura del Segretario presso l'Amministrazione provinciale e annualmente il Presidente della commissione invia una relazione all'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente sull'attività svolta dalla Commissione medesima.

### **Art. 4** **Materie e programmi di esame**

a) Legislazione venatoria.

- Nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia;
- definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria;
- elenco della selvaggina cacciabile;
- limitazione all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e ai luoghi;
- mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
- appostamenti di caccia;
- divieto di detenzione e di vendita della fauna selvatica;
- nozioni sulla licenza di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validità e assicurazione per responsabilità civile)
- ambiti territoriali di caccia;
- zone di ripopolamento e cattura e organismi di gestione;
- oasi permanenti di protezione faunistica,
- agenti di vigilanza;
- distinzione tra agenti dipendenti dagli Enti delegati e agenti volontari, loro compiti e poteri;
- custodia ed addestramento dei cani;
- organismi preposti all'amministrazione della caccia;
- sanzioni e procedure.

b) Zoologia applicata alla caccia

- Principali razze canine utilizzate per la caccia alla selvaggina e loro impiego classico;



- concetto elementare di equilibrio della natura;
  - correlazione tra selvaggina ed ambiente;
  - animali che sono esclusi dal novero della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria;
  - riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.
- c) Armi e munizioni da caccia e loro uso
- nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;
  - custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
  - uso delle armi durante l'esercizio venatorio;
  - nozioni sul tiro con le armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;
  - prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altre.
- a) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.
- Tutela della natura:*
- concetti elementari di tutela ambientale;
  - nozioni generali sugli inquinamenti (aria, acqua) e sulle deturpazioni ambientali;
  - concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;
  - prevenzione e lotta incendi boschivi;
  - istituti rivolti alla tutela dell'ambiente venatico (oasi, zone di ripopolamento, parchi, etc.).
- Principi di salvaguardia delle colture agrarie*
- concetti elementari sulle coltivazioni in atto, frutti pendenti, sulle coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, vivai, marcite, etc.) e loro periodi di maturazione;
  - nozioni sui fondi chiusi;
  - cenni sui rapporti cacciatore ed agricoltore e tra agricoltore e cacciatore;
  - nozioni sul rispetto dell'agricoltura da parte del cacciatore;
  - nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina (rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione: impiego di prodotto non tossico per la selvaggina);
  - risarcimento agli agricoltori per i danni arrecati alle produzioni agricole o zootecniche dalla fauna selvatica.
- e) Norme di Pronto soccorso.
- Norme di prudenza (condizioni generali di salute, abbigliamento);
  - situazioni di emergenza;
  - comportamento in caso di incidente grave;
  - rianimazione respiratoria;
  - emorragie;
  - ferite;
  - lesioni articolari;
  - fratture ossee;
  - ustioni.

Per quanto non previsto con la presente direttiva, valgono le norme contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

Cagliari, li 31 maggio 1999

Onida